



# COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Servizio: **Servizio Istituzionale e Risorse**

Ufficio: **POLIZIA MUNICIPALE**

IL SINDACO **Gianni Bressan**

**ORDINANZA n° 48 del 13/06/2019**

**Oggetto: Divieto di attività che possono creare grave pericolo per gli incendi boschivi  
zona Laghi**

Vista L'Ordinanza Sindacale prot. n° 3044 del Comune di Terlago datata 24.06.2010;

Premesso che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione ed alle persone che frequentano i territori in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

Visto che per le caratteristiche del territorio comunale, in special modo nel periodo estivo si verifica un massiccio afflusso di persone, particolarmente nelle aree circostanti i laghi, che accedono con automezzi e a piedi a zone prative boscate ove usano sostare e talvolta accendere fuochi;

Considerato come in più occasioni detti luoghi siano stati abbandonati dai frequentatori lasciando fuochi o braci ancora attivi che, stante pure la presenza di rifiuti lasciati sul terreno, creano situazioni che determinano un elevato rischio d'incendio;

Atteso che ultimamente si sono verificati veri e propri principi d'incendio fortunatamente controllati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco;

ritenuto pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio, nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi e del rispetto dell'ambiente;

Visto l'art. 24 della Legge provinciale 21/1996;

Vista la Legge provinciale n° 9 del 1 luglio 2011;

La L.P. n° 11 del 23.05.2007;

La d.g.p. 610 DEL 13.04.2015;

Visti gli Artt.15 e 17 della L.R. 4 gennaio 1993 n°1, e ss.mm. e int.

Vista la L.R. 04.01.1993 n° 1 e ss. Mm. E int.;

Sentito l'ufficio Tecnico Comunale.

Al fine di regolamentare quanto sopra menzionato, ciò premesso e visto le vigenti disposizioni di legge;

## **ORDINA**

1. La revoca la precedente ordinanza Sindacale prot. n. 3044 del Comune di Terlago di data 24.06.2010;
2. Per tutta la località Laghi di Lamar, sulle proprietà Comunali, a partire dal Km. 5,500 della S.P. 18 località Vallene fino all'estremità nord del Lago di Lamar e su tutta l'area circostante il bacino del Lago di Terlago **il divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, prati, parcheggi e lungo le strade comunali, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale di:**

- a. **Accendere fuochi di qualsiasi tipo utilizzando materiali combustibili di vario genere (legna, carbonella, carbone o gas...);**
  - b. **Usare apparecchi a fiamma libera o quelli che producono faville in qualsiasi modo;**
  - c. **Compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo d'incendio;**
3. È fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul terreno rifiuti di ogni genere, soprattutto se possono creare potenziale pericolo d'incendio (autocombustione).

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza decorra dal 13 giugno 2019 fino a revoca;  
che venga pubblicata all'Albo Comunale, trasmessa alla locale Stazione Forestale Vallelaghi, al Consorzio Vigilanza Boschiva Vallelaghi, alla Stazione Carabinieri Vallelaghi, al Corpo Volontario dei Vigili del fuoco di Terlago ed alla Polizia Locale Vallelaghi incaricati di curarne l'applicazione e l'osservanza della presente Ordinanza;

che contro gli inadempienti si procederà come segue:

1. Nel caso d'inosservanza verrà applicata la sanzione amministrativa di € 50,00 ad € 200;
2. Sarà irrogata una ulteriore sanzione amministrativa da 100,00 € a 300,00 € qualora un fuoco illecitamente acceso, su intimazione del personale di sorveglianza, non venga immediatamente spento;

Gli Agenti di cui al D.Lgs.30.04.1992 e s.m. e quanti ne siano tenuti per legge, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che verrà resa nota al pubblico nelle forme consuete e mediante affissione all'Albo Comunale.

Si avverte, ai sensi dell'Art.5 della L.R.31 ott.1993 n° 13 che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso amministrativo al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.



**IL SINDACO**  
- Gianni Bressan